

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese presentato l'8 novembre 2002

(Causa C-393/02)

(2002/C 323/39)

L'8 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da C. Tufvesson e M. França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato nei termini stabiliti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE⁽¹⁾, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche, e in ogni caso non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 luglio 2001.

(1) GUL 201 del 31.7.1999, pag. 77.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna rappresentato l'11 novembre 2002

(Causa C-398/02)

(2002/C 323/40)

L'11 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e M. Kostantinidis, con domicilio eletto in Lussemburgo ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato le misure necessarie per dare attuazione, relativamente alla discarica di La Bañeza, León, agli artt. 4, 9 e 13, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE⁽²⁾ è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della menzionata direttiva;
2. condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- Violazione dell'art. 9 della direttiva 75/442/CEE: benché le autorità spagnole in risposta alla lettera di diffida e, rispettivamente, al parere motivato abbiano sostenuto che la discarica di La Bañeza era stata autorizzata negli anni 79/80 e soddisfaceva i requisiti stabiliti, tali autorità non hanno trasmesso alcuna copia della menzionata autorizzazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che, in assenza di notifica della detta informazione, l'autorizzazione non sussista o, qualora esistesse, la stessa non debba essere conforme a quanto stabilito dall'art. 9 della direttiva 75/442/CEE.

D'altra parte, l'obbligo di ottenere un'autorizzazione viene meno solo con la chiusura definitiva o mediante sigilli della discarica, e, alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato, la discarica di La Bañeza continuava ad essere aperta, in attesa della costruzione del centro di smaltimento dei rifiuti di San Román de la Vega.

- Violazione dell'art. 4 della direttiva 75/442/CEE: benché le autorità spagnole affermino di aver realizzato diversi lavori di ristrutturazione per «migliorare» le carenti condizioni della discarica di cui trattasi, questa continua a funzionare e la sua situazione deficitaria continua a sussistere attualmente, causando una lenta degradazione dell'ambiente e determinando seri problemi per la popolazione che vive nei dintorni.

- Violazione dell'art. 13 della direttiva 75/442/CEE: benché, in forza dell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE⁽³⁾, l'Allegato II della detta direttiva non sia immediatamente applicabile alle discariche esistenti, il suo contenuto serve a comprendere la natura delle ispezioni periodiche a cui fa riferimento l'art. 13 della direttiva 75/442/CEE. Le autorità spagnole non hanno dato seguito alla richiesta di trasmettere un'informazione dettagliata circa le ispezioni

effettuate né hanno fornito prove al riguardo, fino al punto che nella loro risposta al parere motivato non fanno alcun riferimento a tale questione.

(1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(2) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(3) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 12 novembre 2002

(Causa C-402/02)

(2002/C 323/41)

Il 12 novembre 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica francese, non avendo istituito, per quanto riguarda l'accesso alla professione di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero, da una parte, e nel pubblico impiego territoriale dall'altra, una procedura per il reciproco riconoscimento dei diplomi, e avendo mantenuto in vigore una normativa nazionale ed una prassi della commissione per l'equiparazione dei diplomi che non prevede la considerazione dell'esperienza professionale dei lavoratori migranti, è venuta meno agli obblighi che le incombono, rispettivamente, in forza delle direttive 89/48/CEE⁽¹⁾, 92/51/CEE⁽²⁾ e dell'art. 39 CE;
- condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51, una professione è regolamentata in uno Stato membro quando essa è ivi autorizzata e l'accesso ad essa o il suo esercizio sono riservati a persone che soddisfano i requisiti di legge che determinano, in maniera diretta o indiretta, il regime di tale professione. A tal riguardo, il fatto che l'accesso ad una professione simile nel settore privato o nel settore associativo non sia assoggettato alla stessa condizione, è privo di pertinenza. Allo stesso modo, l'affermazione formulata dalle autorità francesi, nella loro replica al parere motivato, che una professione è «regolamentata» solo se è assoggettata ad una condizione relativa al diploma risultante da una disposizione generale a carattere legislativo, è giuridicamente errata. Poiché le direttive 86/48 e 92/51 sono applicabili per quanto riguarda l'accesso alla professione regolamentata di educatore specializzato nel pubblico impiego ospedaliero e nel pubblico impiego territoriale, spetta alle

autorità francesi istituire una procedura per il reciproco riconoscimento dei diplomi conseguiti in altri Stati membri, come prevedono queste due direttive.

Il dispositivo per l'equiparazione istituito dai decreti, senza tener conto delle direttive 89/48 e 92/51, si basa solo sull'esame dei diplomi presentati dai candidati titolari di tali diplomi e non prevede che sia considerata l'eventuale esperienza acquisita nell'esercizio della professione per compensare un'eventuale differenza nella durata o nel contenuto delle formazioni che portano al conseguimento di tali diplomi. Ora, gli Stati membri sono tenuti a considerare l'eventuale esperienza professionale del candidato ai fini dell'equiparazione del diploma conseguito in un altro Stato membro e ai fini dell'accesso alla professione regolamentata in questione.

(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16).

(2) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, proposto il 12 novembre 2002

(Causa C-405/02)

(2002/C 323/42)

Il 12 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re M. Patakia e K. Banks, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno Unito, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 giugno 1999, 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche⁽¹⁾, o comunque non avendo comunicato alla Commissione l'adozione di tali misure, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva;
2. condannare il Regno Unito alle spese.